

Comune di San Gennaro Vesuviano
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza del responsabile del servizio Polizia Locale

<p>N. 52/2026 Del 15 giugno 2026</p>	<p>Ordinanza per il taglio e la manutenzione di siepi, rami, alberature, piantagioni e vegetazione sporgente o interferente con strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, aree di sosta, cunette, fossi e spazi pubblici o soggetti a pubblico transito. Art. 29 C.d.S. – Artt. 893, 896 e 894 Codice Civile</p>
---	--

L'anno duemila ventisei, il giorno quindici del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che lungo le strade comunali, provinciali ricadenti nel territorio comunale, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, aree di sosta e spazi pubblici o comunque soggetti a pubblico transito, è frequente la presenza di siepi, arbusti, rami, alberature e vegetazione proveniente da fondi privati confinanti, tale da protendersi oltre i limiti della proprietà privata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per “*sede stradale*” deve intendersi la superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata, delle banchine, dei marciapiedi e delle fasce di pertinenza;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione non correttamente mantenuta può determinare:

- riduzione della visibilità in corrispondenza di curve, intersezioni, accessi, attraversamenti pedonali e passi carrabili;
- restringimento della carreggiata e dei marciapiedi;
- occultamento o limitazione della leggibilità della segnaletica verticale e orizzontale;
- caduta di rami, tronchi, alberi, fogliame, terriccio e altri materiali sulla sede stradale;
- ostruzione di fossi, cunette e canali di deflusso delle acque meteoriche, con conseguente rischio di allagamenti, ristagni e danneggiamento del patrimonio stradale;
- pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

RITENUTO necessario assicurare che tutti i proprietari, possessori, conduttori, usufruttuari, detentori o comunque aventi titolo sui fondi confinanti con aree pubbliche o soggette a pubblico transito provvedano alla costante manutenzione della vegetazione, eliminando ogni interferenza con la sede stradale e con le relative pertinenze;

RITENUTO altresì necessario prevenire situazioni di pericolo derivanti da eventi atmosferici intensi, precipitazioni, vento, neve o altri fenomeni meteorologici, che possono aggravare le condizioni di rischio connesse alla presenza di rami, alberi inclinati, piante secche, siepi non potate e vegetazione invadente;

VISTI

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;
- l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992, che pone in capo agli enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992, che vieta atti idonei a danneggiare le opere e le piantagioni stradali, alterare la forma o invadere la sede stradale e le relative pertinenze;
- l'art. 16 del D.Lgs. n. 285/1992, in materia di fasce di rispetto e aree di visibilità fuori dai centri abitati;
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, che obbliga i proprietari confinanti a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e a tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il confine stradale, quando nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità;

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 285/1992, relativo alla manutenzione di fabbricati, muri e opere di sostegno lungo le strade;
- gli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 285/1992, in materia di manutenzione delle ripe, condotta delle acque, canali artificiali, manufatti e obblighi connessi ai fondi laterali;
- gli artt. 892, 893, 894 e 896 del Codice Civile, in materia di distanze per alberi, siepi e piantagioni e taglio dei rami protesi sul fondo altrui;
- l'art. 2051 del Codice Civile, in materia di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità, del patrimonio stradale, del regolare deflusso delle acque meteoriche, del decoro urbano e dell'igiene pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, affittuari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, fondi, aree ed immobili confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere costantemente, a propria cura e spese, alla manutenzione delle siepi, delle alberature e della vegetazione insistente sulle rispettive proprietà, affinché le stesse non invadano la sede stradale, non limitino la visibilità, non occultino la segnaletica stradale e non costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

A tal fine i soggetti obbligati dovranno:

1. potare regolarmente siepi, arbusti, cespugli e piantagioni radicati sui propri fondi, in modo che non restringano, invadano o danneggino la sede stradale, i marciapiedi, le banchine, le cunette e le pertinenze stradali;
2. tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che occultano, limitano o compromettono la visibilità e la leggibilità della segnaletica stradale, degli impianti semaforici, degli attraversamenti pedonali, delle intersezioni, delle curve e degli accessi;
3. rimuovere piante, alberi, rami, tronchi, ramaglie, fogliame, terriccio o altro materiale proveniente dai propri fondi che cada, invada o occupi la sede stradale o le aree pubbliche;
4. mettere in sicurezza alberature, piante secche, inclinate, instabili o comunque pericolose, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, al fine di prevenire cadute sulla sede stradale e pericoli per veicoli, pedoni e utenti della strada;
5. mantenere liberi ed efficienti fossi, cunette, scoline e canali di deflusso delle acque meteoriche prospicienti o confinanti con la proprietà, rimuovendo materiale vegetale, terriccio o altri ostacoli che possano impedire il regolare smaltimento delle acque;
6. mantenere la vegetazione, in corrispondenza di curve, incroci, intersezioni, accessi e immissioni sulla pubblica via, a un'altezza e in condizioni tali da non impedire la piena visibilità e la sicurezza della circolazione;

7. non eseguire nuovi impianti di alberi, siepi, piantagioni o recinzioni in violazione delle distanze previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal Codice Civile;
8. adottare, durante l'esecuzione degli interventi, ogni cautela necessaria a garantire la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, predisponendo idonea segnaletica temporanea di cantiere ove i lavori interferiscano con la sede stradale, e acquisendo, ove necessario, le autorizzazioni o i nulla osta degli enti competenti.

Gli agenti della Forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza. Si ricorda che in caso di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e degli obblighi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 del medesimo articolo, da euro 173,00 a euro 694,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione delle situazioni di pericolo a proprie spese;

che restano ferme le ulteriori responsabilità civili e penali derivanti dall'omessa manutenzione delle alberature, delle siepi e della vegetazione insistente sui fondi confinanti con la pubblica viabilità;

che, in caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con recupero delle spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e resa nota alla cittadinanza nelle forme previste dalla legge.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla residenza comunale, li 15 giugno 2026



Il Responsabile del servizio
Comandante
Capitano Nappi Ferdinando